A Vostra datata

, li

Spett.le
Banca Agricola Popolare di Sicilia

Da:

Filiale:

CDG:

Codice fiscale/P.IVA:

e-mail:
telefono:

SEZIONE I

In conformità alle intese intercorse e con riferimento alla Vostra comunicazione sopra indicata, prendo/iamo atto che codesta Banca, a seguito di mia/nostra richiesta, ha acceso acceso in data _____ un conto di deposito titoli a custodia ed amministrazione al nome dei soggetti sopra indicati, e con poteri di firma di seguito specificati.
DEPOSITO A CUST./AMM.NE _____ CAT. ____ presso la Filiale di _____ a me/noi intestato.
Vi autorizzo/iamo a regolare i rapporti debitori e creditori relativi al presente deposito titoli sul conto di regolamento: ___/___/_____
Il rapporto in parola sarà regolato alle seguenti condizioni economiche.

I) CONTRATTO DI DEPOSITO A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE; II) CONTRATTO DI ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI BANCARI E ASSICURATIVI , RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI ISTITUITI DA BANCHE, SGR E SIM E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE VALORI MOBILIARI	
Spese annuali tenuta conto titoli (con addebito per ciascun semestre/frazione) (1)	
A) Depositi contenenti solo Azioni Baps, Obbligazioni Baps:	
- giacenze medie fino a € 5.000,00 di controvalore;	esente
- giacenze medie oltre a € 5.000,00 di controvalore;	€ 5,16
B) Depositi contenenti solo Titoli di Stato:	
- giacenze medie fino a € 3.000,00 di valore nominale;	esente
- giacenze medie oltre € 3.000,00 di valore nominale;	€ 20,00
C) Depositi contenenti solo altri strumenti finanziari Italiani ed esteri, Pronti Contro Termine:	
- giacenze medie fino a € 3.000,00 di valore nominale;	esente
- giacenze medie oltre € 3.000,00 di valore nominale;	€ 50,00
D) Depositi contenenti solo Azioni, Diritti, Warrant, Derivati:	
- giacenze medie fino a € 26.000,00 di controvalore;	€ 50,00
- giacenze medie oltre € 26.000,00 di controvalore;	€ 64,00
E) Depositi contenenti solo Certificati di Deposito Baps, Fondi Comuni, Sicav;	esente
F) Depositi contenenti Titoli americani:	
- spese per la gestione della fiscalità americana (in aggiunta alle spese di tenuta conto dossier).	€ 40,00
Commissione per estinzione servizio Custodia e Amministrazione	esente
Recupero spese invio estratto conto titoli	esente
Spese per invio comunicazioni	€ 5,00
Spese per stampa comunicazioni elettroniche in filiale o ristampa in filiale di comunicazioni già ricevute.	€ 5,00
Spese per stampa rendiconto costi ex post in forma analitica	esente
Spese per stampa estratto conto fiscale	forma cartacea: € 3,00 forma elettronica: esente

CEDOLE E DIVIDENDI	
- SPESE:	
stacco cedole Obbligazioni del Gruppo Bancario Baps	esente
stacco cedole Titoli di Stato	esente
stacco cedole altre Obbligazioni (2)	€ 1,00
stacco dividendi Azioni del Gruppo Bancario Baps	esente
stacco dividendi altre Azioni (2)	€ 1,00

VALUTE:	
stacco cedole Obbligazioni del Gruppo Bancario Baps	giorno di scadenza (3)
stacco cedole Titoli di Stato	giorno di pagamento (3)
stacco cedole altre Obbligazioni	giorno di pagamento (3)
stacco dividendi Azioni del Gruppo Bancario Baps	giorno di pagamento (3)
stacco dividendi altre Azioni	un giorno lavorativo successivo alla data di pagamento

RIMBORSO TITOLI:	
- comm. rimborso Obbligazioni del Gruppo Bancario Baps	esente
- comm. rimborso Titoli di Stato	esente
- comm. rimborso altre Obbligazioni (2)	€ 1,00
- valute per rimborso Titoli di Stato	giorno di scadenza (3)
- valute per rimborso altri Titoli	giorno di scadenza (3)

OPERAZIONI SOCIETARIE:	
- valuta di addebito	giorno di regolamento dell'operazione
- valuta di accredito	giorno di regolamento dell'operazione
- spese operazioni aumento di capitale gratuito, a pagamento e misto	€ 2,00
- spese conversioni, frazionamenti, raggruppamenti, scissioni, fusioni	€ 2,00
- spese depositi per Assemblee (eccetto Azioni Baps)	€ 2,00
- spese adesioni a Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA)	esente
- spese adesioni a Offerte Pubbliche di Vendita (OPV)	esente

TRASFERIMENTO TITOLI	
- Commissione	esente
- Spese	spese reclamate (4)

SPESE PER RICHIESTE CERTIFICAZIONI ATTESTANTI IL POSSESSO DI TITOLI IN DEPOSITO:	€ 5,00

Conto titoli c/o Central Securities Depository (5) Regolamento (UE) n. 392/2017 (c.d. CSDR) Spese mensili per singolo conto c/o:	
- Monte titoli SPA:	
conto "omnibus"	esente
conto individuale cliente	per tenuta conto € 50,00 per gestione conto € 200,00
- Euroclear Bank, Clearstream Bank Luxemboug o Frankfurt:	
conto "omnibus"	esente
conto individuale cliente	per tenuta conto € 200,00 per gestione conto € 300,00

Note:
1. In presenza, nel medesimo dossier, di titoli indicati nella categoria B e C le commissioni applicate saranno quelle relative alla categoria C calcolate sulla giacenza media; in presenza nel medesimo dossier, anche di titoli indicati nella categoria D, le commissioni faranno cumulo con quelle eventualmente calcolate secondo i criteri sopra esposti per le categorie B e/o C.
2. Oltre alle spese reclamate dalla società emittente e/o casse incaricate.
3. Se la valuta coincide con un giorno festivo viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. Si intende festivo un giorno dichiarato tale secondo il calendario TARGET.
4. L'importo di tali spese sarà determinato in funzione di quanto reclamato da:
   - Compagnie di Assicurazione per copertura assicurativa in caso di trasferimento di titoli materiali;
   - Controparti.
5. In mancanza di una istruzione specifica da parte del cliente, i titoli verranno depositati nel "conto dei titoli di terzi" che la Banca ha aperto presso i sub depositari selezionati destinato ad accogliere indistintamente i titoli della clientela.

In conformità alle intese intercorse mi/ci dichiaro/dichiariamo d'accordo sull'intero contenuto delle condizioni economiche sopra riportate, prendendo, inoltre, atto che il presente Contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione sarà disciplinato dalle Norme riprodotte di seguito, delle quali ho/abbiamo preso conoscenza e che dichiaro/dichiariamo espressamente di approvare.
Dichiaro/Dichiariamo, inoltre, che:
- una copia delle norme contrattuali mi/ci è stata consegnata in tempo utile **prima della sottoscrizione del contratto**, unitamente al documento recante le "***Informazioni sulla Banca e i suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, sugli strumenti finanziari, sui costi e gli oneri e sugli incentivi***" ricompreso nell'*Opuscolo Informativo sulla prestazione dei servizi di investimento* che ho/abbiamo provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento;
- prima della firma del contratto, la Banca mi/ci ha messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole la Guida ***Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti***, il **Foglio Informativo** contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del deposito, **nonché una copia completa del presente Contratto** idonea per la stipula o, su mia/nostra richiesta, il **Documento di Sintesi.**

Dichiarazione per il regime fiscale

Per gli adempimenti fiscali connessi alle operazioni in titoli e altri prodotti finanziari riepilogo/iamo di seguito le scelte da me/noi effettuate:

Scelta del regime di tassazione delle plusvalenze

Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. n. 461 del 21.11.1997, avente per oggetto la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie, titoli non partecipativi, proventi di contratti derivati e di ogni altro provento derivante dalla cessione, chiusura, rimborso di rapporti produttivi di capitale dichiaro/dichiariamo:

- ☐ di esercitare l'opzione[1] di cui all'art. 6 del sopracitato Decreto (cosiddetto regime del risparmio amministrato) che fa ricadere sulla Banca l'onere dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% (12,50% se la plusvalenza si riferisce a titoli di stato italiani o esteri white list ed equiparati) sulla plusvalenza realizzata su ciascuna operazione;
- ☐ di scegliere la tassazione ordinaria[2] di cui all'art.5 del D.Lgs. 461 (cosiddetto regime dichiarativo) attraverso la dichiarazione annuale dei redditi e di essere a conoscenza dell'obbligo della Banca di segnalare le operazioni eseguite all'Amministrazione Finanziaria;
- ☐ di essere soggetto/i non residente/i;
- ☐ di effettuare le operazioni nell'esercizio di impresa commerciale[3];
- ☐ di non essere soggetto all'imposta in quanto soggetto esente IRES o soggetto ente pubblico (art. 74 T.U.I.R.).

La scelta di cui ai punti 1 o 2 avrà effetto per le operazioni di cessione eseguite nel corrente periodo di imposta e per quelle dei periodi futuri, salvo contraria disposizione che dovrà pervenirVi prima dell'inizio del nuovo periodo d'imposta.

Regime di tassazione dei dividendi in denaro e in natura dei titoli azionari

Relativamente al pagamento in denaro o in natura dei dividendi relativi ai titoli immessi nel presente dossier, ai fini della determinazione della aliquota di imposta secondo quanto disposto dall'art.26 del D.P.R. 600/1973, ho/abbiamo dichiarato:

- ☐ di essere soggetto/i alla ritenuta a titolo di imposta del 26%, in quanto *persona/e fisica/he*, i cui titoli **non** rientrano nell'attività di impresa;
- ☐ di non essere soggetto/i alla ritenuta di imposta in quanto persona/e fisica/fisiche i cui titoli rientrano nell'attività di impresa (nel caso di imprenditori individuali);
- ☐ di non essere soggetto alla ritenuta di imposta in quanto soggetto esercitante attività di impresa o commerciale (*società semplici, società di fatto, società di capitali, società di persone, enti commerciali*);
- ☐ di non essere soggetto alla ritenuta d'imposta in quanto *ente non commerciale*;
- ☐ di essere soggetto alla ritenuta a titolo di imposta del 26% in quanto *soggetto esente IRES*;
- ☐ di essere soggetto/i alla ritenuta a titolo di imposta del 26% sui dividendi di emittenti residenti e non essere soggetto/i alla ritenuta di imposta sui dividendi di emittenti non residenti in quanto soggetto/i non residente/i;
- ☐ di non essere soggetto alla ritenuta di imposta, ai sensi dell'Art. 74 del T.U.I.R., in quanto soggetto ente pubblico.

Regime di tassazione D. Lgs. 239/96

Per l'applicazione della imposta introdotta dal D. Lgs. 239 del 01.04.1996 sugli interessi, premi, e altri frutti di titoli obbligazionari e similari ho/abbiamo dichiarato:

- ☐ di essere soggetto/i all'applicazione dell'imposta sostitutiva[4];
- ☐ di non essere soggetto/i all'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- ☐ essere soggetto non residente "white list";
- ☐ essere soggetto non residente non "white list".

Note:

(1) Tale opzione può essere esercitata dalle persone fisiche, dalle società semplici e soggetti equiparati, e dagli enti non commerciali, fuori dall'esercizio di attività d'impresa. Tale regime è applicato, anche in mancanza di opzione, ai soggetti non residenti, salvo loro espressa rinuncia.
(2) Tale scelta deve essere barrata dai soggetti che non abbiano esercitato l'opzione i cui al punto precedente.
(3) Rientrano in questa casistica: imprenditori individuali con titoli afferenti l'attività d'impresa, società di persone o capitali, enti commerciali e consorzi garanzia fidi.
(4) In quanto persona fisica, o imprenditore individuale (se i titoli sono afferenti l'attività d'impresa e l'imprenditore esercita attività commerciale l'imposta sostitutiva sarà a titolo di acconto), o società semplice, o società di fatto, o associazione tra artisti o professionisti, o soggetto esente IRES, o ente non commerciale (se l'ente esercita attività commerciale l'imposta sostitutiva sarà a titolo di acconto), o soggetto ente pubblico.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

SEZIONE II

Numero rapporto:
Rapporto aperto in data

CONTRATTO DI ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI BANCARI E ASSICURATIVI, RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI ISTITUITI DA BANCHE, SGR E SIM E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.

Premesso che:
- una copia delle norme contrattuali mi/ci è stata consegnata in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto, unitamente al documento recante le "*Informazioni sulla Banca e i suoi servizi, sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, sugli strumenti finanziari, sui costi e gli oneri e sugli incentivi*" ricompreso nell'*Opuscolo Informativo sulla prestazione dei servizi di investimento* (l'**Opuscolo Informativo**) che ho/abbiamo provveduto a sottoscrivere in segno di ricevimento;
- ho/abbiamo preso completa cognizione delle norme contrattuali di seguito riportate che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.

Come da mia/nostra richiesta ed in conformità alle intese intercorse, siete d'accordo nell'assumere l'incarico di:
- eseguire ordini, che Vi saranno impartiti, relativi a operazioni su strumenti finanziari (sia mediante la negoziazione per conto proprio, sia mediante l'esecuzione per conto di clienti);
- ricevere e trasmettere, nonché eseguire mediazione sui miei/nostri ordini su strumenti finanziari che Vi saranno impartiti;
- collocare strumenti finanziari, in virtù degli accordi di volta in volta da Voi stipulati con i relativi emittenti ovvero con altri intermediari collocatori;
- distribuire prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione;
- raccogliere adesioni a fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM;
- prestare consulenza in materia di investimenti.

La Banca, coerentemente con il proprio modello di prestazione dei servizi di investimento, presta nei confronti di determinate categorie di clienti un servizio di consulenza avanzata, caratterizzato da logiche di progressivo allineamento a specifici portafogli modello. La prestazione del servizio di consulenza avanzata avviene a fronte della conclusione di un apposito contratto.
Il presente rapporto sarà regolato alle condizioni generali di cui al successivo riquadro Condizioni Economiche e sarà disciplinato dalle norme in appresso specificate, nonché dalle norme che regolano i servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione, nonché di consulenza di cui alla SEZIONE II.

RIQUADRO CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE ALL'ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE O DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI ISTITUITI DA BANCHE, SGR E SIM E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

TITOLI DI STATO SOTTOSCRITTI IN SEDE D'ASTA (ESCLUSI I BOT)	
- Commissione	esente
- Diritto fisso per partita	esente
- Prezzo di regolamento:	prezzo di aggiudicazione determinato in asta maggiorato degli eventuali interessi maturati dalla data di godimento della cedola alla data di regolamento
- Valuta	giorno di regolamento asta
BOT SOTTOSCRITTI IN SEDE D'ASTA	
Commissioni massime da applicare per € 100,00 di capitale sottoscritto calcolate in aggiunta al prezzo di emissione.	
- BOT durata residua pari o inferiore a 80 giorni;	0,03%
- BOT durata residua tra 81 e 140 giorni;	0,05%
- BOT durata residua tra 141 e 270 giorni;	0,10%
- BOT durata residua pari o superiore a 271 giorni	0,15%
- Prezzo di regolamento	prezzo medio ponderato risultante dalle operazioni d'asta maggiorato della commissione
- Diritto fisso per partita	esente
- Valuta	giorno di regolamento asta
NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO	
- Pronti contro termine	quotazione giornaliera
- diritto fisso per partita	€ 6,00
- valuta	secondo giorno lavorativo successivo data ordine
- Obbligazioni non quotate sui mercati regolamentati italiani e sui mercati esteri (1)	
- diritto fisso	€ 6,00
- valuta	secondo giorno lavorativo successivo data ordine
COLLOCAMENTO Eventuali commissioni previste per la sottoscrizione di strumenti finanziari vengono riportate nel relativo prospetto informativo. DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE E PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI Le commissioni applicate sono indicate nel fascicolo informativo relativo a ciascun prodotto. RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI Le commissioni applicate sono indicate nella nota informativa relativa a ciascun prodotto.	
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	nessuna commissione
OPERAZIONI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI (2)	

per ogni ordine eseguito	
- Titoli di Stato quotati e Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati italiani	
- commissione sul controvalore	0,50% con min. € 6,00
- spezzature su Obbligazioni quotate sul controvalore	0,50% con min. € 6,00
- diritto fisso	€ 6,00
- valuta	valuta regolare del mercato di negoziazione
- Titoli di Stato quotati e Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati esteri	
- commissione sul controvalore	0,50% con min. € 10,00
- diritto fisso	€ 6,00
- valuta	valuta regolare del mercato di negoziazione
- Obbligazioni non quotate in un mercato regolamentato	
- commissione sul controvalore	0,50% con min. € 15,00
- diritto fisso	€ 6,00
- Titoli Azionari, Covered Warrant, Diritti d'Opzione Warrant e O.I.C.R. quotati sui mercati regolamentati e MTF italiani	
- commissione sul controvalore	0,70% con min. € 6,00
- diritto fisso	€ 6,00
- valuta	regolare del mercato di negoziazione
- Titoli Azionari, Warrant, Diritti d'Opzione quotati e non quotati sui mercati esteri	
- commissione sul controvalore	0,70% con min. € 6,00
- diritto fisso	€ 6,00
- valuta	regolare del mercato di negoziazione
- Strumenti derivati (commissione per negoziazione calcolata per singolo lotto)	
- Opzioni su Titoli Azionari quotati In Italia	€ 35,00
- Opzioni su FTSE MIB	€ 35,00
- Futures su Titoli Azionari quotati in Italia	€ 35,00
- Futures FTSE MIB	€ 35,00
-MiniFutures FTSE MIB	€ 15,00
- diritto fisso	€ 6,00
- valuta	primo giorno lavorativo successivo alla data ordine
SPESE INVIO COMUNICAZIONI	€ 5,00

SPESE SU NON ESEGUITO	esente	- commissione per eseguito	1,60‰ min. € 5,00 max € 13,00
SPESE SU REVOCATO	esente	- recupero spese su non eseguito	esente
SPESE DI EMISSIONE DI CERTIFICATO DI DEPOSITO	€ 1,00	- su titoli obbligazionari	
		- recupero spese fisse per eseguito	€ 3,00
TRADING ON LINE - OPERAZIONI DI RACCOLTA ORDINI VIA INTERNET(2)		- commissione per eseguito	1,60‰ min. € 10,00 max € 40,00
- su titoli azionari warrant e covered warrant, quotati sui mercati regolamentati e gli MTF nazionali		- recupero spese su non eseguito	esente
- recupero spese fisse per eseguito	€ 5,50		

Note:
1. Il cambio applicato al rimborso di titoli esteri, denominati in divisa diversa dall'euro e da quelli non ancora ridenominati in euro, ed alle relative cedole, è quello del giorno di regolamento del titolo o di scadenza della cedola. Nel caso della negoziazione si applica il cambio rispettando la data valuta dell'eseguito.
2. Le commissioni di ricezione e trasmissione ordini su titoli quotati in Italia sono comprensive delle commissioni riconosciute ad altri intermediari.
Le commissioni di ricezione e trasmissione ordini su titoli azionari quotati all'estero sono calcolate sul prezzo comunicato dalle controparti esecutrici; a queste vanno aggiunte le loro commissioni che, **per gli ordini inseriti da Filiale**, ammontano a:

- Mercati americani: 15 dollari Usa - Mercati Germania (Xetra), Euronext Parigi, Amsterdam, Bruxelles: 0,15% con min. euro 15,00 - Mercati OMX Helsinki, SIBE Madrid, Euronext Lisbona: 0,15% con min. euro 25,00	- Mercati Austria e Irlanda: 0,15% con min. euro 35,00 - Mercati Svizzera: 0,15% con min. 40 franchi svizzeri - Mercati Regno Unito: 0,15% con min. 20 sterline inglesi - Mercati Svezia: 0,15% con min. 400 corone svedesi - Mercati Grecia: 0,10% sul ctv dell'ordine con un minimo di Euro 100	- Mercati Norvegia: 015% con min. 500 corone norvegesi - Mercati Danimarca: 0,15% con min. 300 corone danesi - Mercati Giappone: 0,40% con min. 5.000 yen giapponesi - Mercati Hong Kong: 0,40% con min. 1200 dollari di Hong Kong

mentre **per gli ordini inseriti via web** sono pari a:

Mercati americani	Mercati Germania, Francia e Olanda	Mercato Inglese	Mercato Svizzero
15 dollari fisso indipendentemente dal ctv dell'ordine	15 euro fisso per ordini di ctv < a euro 15000 19 euro per ordini di ctv >=15.000 e <30.000 23 euro per ordini di ctv >=30.000 e <60.000 40 euro per ordini di ctv >=60.000 e <150.000 0,04% del ctv per ordini di importo >= 150.000	£ 20 per ordini di ctv < a £ 12000 £ 22 per ordini di ctv >=12.000 e <24.000 £ 26 per ordini di ctv >=24.000 e <49.000 £ 40 per ordini di ctv >=49.000 e <120.000 0,06% del ctv per ordini di importo >= 120.000	SFr.25 per ordini di ctv < a SFr. 18000 SFr.29 per ordini di ctv >=18.000 e <35.000 SFr.33 per ordini di ctv >=35.000 e <70.000 SFr.52 per ordini di ctv >=70.000 e <180.000 0,06% del ctv per ordini di importo >= 180.000
Mercato greco			
0,10% sul ctv dell'ordine con un minimo di Euro 100			

Con riferimento all'invio della comunicazione alla clientela, la normativa stabilisce che le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e alle attività di investimento sono fornite dalla Banca ai propri clienti su supporto elettronico, ferma restando per i clienti la possibilità di scegliere il formato cartaceo. Pertanto, il/i sottoscritto/i dichiara/no:
- di aver compreso, con riguardo alla corrispondenza e a qualunque altra comunicazione personalmente a me/noi indirizzata concernente la disciplina relativa ai servizi e alle attività di investimento, che esse saranno fornite su supporto elettronico tramite messa a disposizione nell'area riservata del sito internet della Banca in cui il cliente accede, fatta salva la possibilità, per i clienti di scegliere di ricevere le suddette comunicazioni in formato cartaceo.
- di voler ricevere la comunicazione:

☐ su supporto cartaceo all'indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, se diverso, al seguente indirizzo:_____;

- di acconsentire a che le informazioni non indirizzate personalmente al/ai sottoscritto/i mi/ci siano fornite tramite il sito internet della Banca, il cui indirizzo è www.baps.it; in relazione a ciò, il/i sottoscritto/i dichiara di avere accesso regolare a internet, a riprova della quale circostanza fornisce il proprio indirizzo e-mail: _____;
- di aver fornito alla Banca le "*Informazioni sulla conoscenza ed esperienza nei settori di investimento rilevanti, nonché sulla situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento*". Il/I sottoscritto/i garantisce/scono che tali informazioni sono complete e veritiere, impegnandosi, inoltre, a comunicare prontamente alla Banca ogni variazione delle suddette informazioni;
- di essere informato/i del fatto che, nel prestare il servizio di esecuzione di ordini per conto della clientela o di ricezione/trasmissione ordini, la Banca, ove ricorrano i presupposti della "mera esecuzione o ricezione di ordini", di cui all'art. 43 del Regolamento Consob in materia di intermediari, approvato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il "**Regolamento Intermediari**"), non è tenuta ad effettuare la valutazione di appropriatezza e pertanto il Cliente non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni;
- di essere stato/i informato/i su supporto durevole, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 (il "**Regolamento Delegato MiFID II**"), della propria classificazione, del diritto a richiederne la variazione e degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela;
- di aver preso visione e di avere accettato la "*Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*" (comprendente anche informazioni in relazione all'aggregazione e all'assegnazione degli ordini) una sintesi della quale è contenuta nell'Opuscolo Informativo;
- di aver preso visione dell'Opuscolo Informativo, che reca, tra l'altro, informazioni circa l'esistenza e la natura degli incentivi percepiti o pagati dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento di cui al presente contratto;
- di autorizzare l'esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione;
- di autorizzare la Banca ad agire in nome e per conto del/i sottoscritto/i nello svolgimento delle attività inerenti ai servizi di cui sopra.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta (art. 1176 cod. civ.).
2. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni (**TUF**) e alle relative disposizioni di attuazione, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (**TUB**) e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente

1. La Banca esegue le disposizioni impartite dal Cliente nei limiti e secondo le modalità descritte nel Contratto; tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. Salvo che il Cliente abbia fornito particolari istruzioni alla Banca, questa determina le modalità di esecuzione degli incarichi assunti tenendo conto della natura degli stessi, degli interessi del Cliente e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
3. La Banca risponde secondo le regole del mandato dell'esecuzione degli incarichi ricevuti dal Cliente.
4. Se l'incarico deve essere eseguito su una piazza dove la Banca non ha proprie Filiali, la Banca può incaricare un'altra banca o un suo corrispondente all'esecuzione dell'operazione (art. 1856 cod. civ.).
5. La Banca è comunque autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (art. 1717 cod. civ.).
6. Il Cliente può revocare l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima (art. 1373 cod. civ.).
7. La Banca non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla mancata esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata da fatto di terzi o comunque non imputabile alla Banca.

Art. 3 - Identificazione del Cliente e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e quelli delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).
3. La Banca è tenuta a segnalare alle Autorità competenti, direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, determinate operazioni che possono essere disposte ai sensi del presente contratto, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni, la Banca è tenuta a richiedere il c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) ai clienti tenuti a fornirlo ai sensi della normativa di riferimento. La Banca non potrà dare seguito ad alcun ordine oggetto dei richiamati obblighi di segnalazione, qualora il Cliente, tenuto ad avere un codice LEI, non le abbia preventivamente comunicato un valido codice LEI. L'acquisizione e il rinnovo del codice LEI presso le unità operative locali a ciò designate (ad es. Infocamere), rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.
4. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare prontamente alla Banca eventuali modifiche delle informazioni fornite.

Art. 4 - Deposito delle firme autorizzate - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente deposita la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca presso la Filiale ove il relativo rapporto è intrattenuto e precisa per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.
2. Il Cliente e i soggetti autorizzati a qualsiasi titolo ad operare per suo conto sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, oppure, previo accordo fra le parti, nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (esempio: firma elettronica).
3. Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate. L'autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente non determina la revoca implicita delle autorizzazioni conferite precedentemente, a meno di espressa indicazione in tal senso da parte del Depositante.
4. Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.
5. In ogni caso, la Banca deve essere informata di tali circostanze con apposita comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, anche quando la revoca, la modifica e le rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, o comunque rese di pubblico dominio.
6. Decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica, revoca o rinuncia, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.
7. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla Banca mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno ed hanno effetto dalla data della ricezione della raccomandata da parte della Banca.

Art. 5 - Cointestazione del rapporto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la Banca per loro conto.
2. Tutti i cointestatari dovranno autorizzare le modifiche alle facoltà concesse alle persone autorizzate ad operare con la Banca per loro conto per iscritto.
3. La revoca del potere di rappresentanza potrà, invece, essere fatta anche da uno solo dei cointestatari (deroga all'art. 1726 cod. civ.).
4. La forma e gli effetti della revoca, modifica e rinuncia alla facoltà di rappresentanza sono regolate dalle disposizioni del precedente art. 4 e quindi:
- i cointestatari devono informare la Banca della revoca, modifica o rinuncia con apposita comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, anche quando la revoca, la modifica e le rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, o comunque rese di pubblico dominio;
- decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione medesima, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato;
- le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) hanno effetto anche se relative ad uno soltanto dei cointestatari e devono essere comunicate alla Banca mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla data della ricezione della raccomandata da parte della Banca.
5. In ogni caso, il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

Art. 6 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascun cointestatario potrà compiere operazioni, esercitare i diritti connessi agli strumenti finanziari e impartire ordini di negoziazione, con piena liberazione della Banca anche nei

confronti degli altri cointestatari, sui titoli al portatore o sui titoli nominativi depositati sul conto stesso, comunque intestati.
2. Per modificare o revocare tale facoltà di disposizione separata sul conto è necessario il consenso di tutti i cointestatari, che dovrà risultare da un'apposita comunicazione impartita per iscritto alla Banca. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. Tutti i cointestatari sono responsabili in solido fra di loro, nei confronti della Banca, delle eventuali esposizioni debitorie che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessione di fido.
4. La Banca è espressamente autorizzata ad agire direttamente, per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari (deroga all'art. 190 cod. civ. Responsabilità sussidiaria dei beni personali).
5. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto.
6. In aggiunta, hanno diritto di disporre sul rapporto:
- gli eredi, congiuntamente tra di loro, in caso di decesso del cointestatario;
- il legale rappresentante, in caso di interdizione o inabilitazione del cointestatario.
7. Tuttavia, se uno dei cointestatari, gli eventuali eredi o il legale rappresentante dell'incapace notificano alla Banca (anche solo con lettera raccomandata) la loro opposizione, la Banca non potrà più dare esecuzione alle disposizioni impartite se non con il consenso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace.

Art. 7 - Costi, spese e commissioni a carico del Cliente

1. Le condizioni economiche generali applicate ai rapporti sono indicate nei riquadri “Condizioni Economiche” riportati nelle Sezioni I e II del presente contratto. Al Cliente viene altresì fornita informativa sui costi e oneri del servizio e del singolo strumento finanziario, prima della prestazione di ciascun servizio, in conformità con quanto previsto dalle previsioni normative tempo per tempo applicabili.
2. Le commissioni, le spese, i bolli e ogni altro onere saranno addebitati sul conto di regolamento del rapporto indicato nelle premesse.
3. Le spese di qualunque genere eventualmente sostenute dalla Banca per effetto di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se si tratta di spese non ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

Art. 8 - Diritto di garanzia - Compensazione

1. La Banca, a garanzia di tutti i propri crediti verso il Cliente, presenti o futuri, anche se non liquidi ed esigibili, ha diritto di pegno e diritto di ritenzione su tutti i titoli ed i valori di pertinenza del depositante che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca, o pervengano ad essa successivamente.
2. La garanzia si estende ai crediti presenti o futuri, anche se non liquidi ed esigibili ed anche se assistiti da altra garanzia reale o personale, già in essere o che dovessero sorgere verso il Cliente, rappresentati da saldo passivo di conto corrente e/o dipendenti da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, apertura di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto, negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.
3. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque pari al predetto credito.
4. Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito o costituisce un pegno in favore della stessa, tale cessione o tale garanzia coprono, con l’intero valore, anche ogni altro debito del Depositante verso la Banca, anche se non scaduto o non esattamente determinato nel suo ammontare.
5. Quando fra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, anche se intrattenuti presso altre Filiali della Banca, si applica la compensazione di legge.
6. La Banca ha, altresì, il diritto di valersi della compensazione in tutti i seguenti casi:
- il Cliente diventa insolvente (art. 1186 cod.civ.);
- il Cliente diminuisce, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non dà le garanzie promesse (art. 1186 cod.civ.);
- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca.
7. La Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che è obbligo della Banca dare pronta comunicazione scritta al Cliente dell’intervenuta compensazione.
8. La Banca darà prontamente comunicazione al Cliente della compensazione ed in nessun caso il Cliente potrà eccepire l’inefficacia della compensazione stessa sulla base dell’esistenza della convenzione di assegno con la Banca.
9. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi del diritto di pegno e di ritenzione, nonché del diritto di compensazione, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
10. La facoltà di compensazione prevista dal presente articolo è esclusa nei rapporti in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa, salvo diverso e specifico accordo con il Cliente stesso.

Art. 9 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Depositante ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle derivanti da concessione di fido, si intendono assunte, anche in caso di cointestazione, in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.
2. Se esistono più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare, al momento del pagamento, quale debito intende soddisfare (art. 1193, comma 1, cod. civ.). In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare i pagamenti effettuati dal Cliente e le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente, dandone comunicazione al medesimo (deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ.).

Art. 10 - Dove sono inviate le comunicazioni (Comunicazioni – Elezione di domicilio)

1. Il Cliente dichiara di essere stato informato che le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e alle attività di investimento sono fornite dalla Banca ai propri clienti su supporto elettronico, ferma restando per i clienti la possibilità di scegliere il formato cartaceo. A tal riguardo, il cliente conferma di essere stato informato che la Banca utilizza - per il canale di comunicazione elettronico - le modalità previste dai servizi on-line della stessa.
2. Il Cliente, qualora abbia scelto di ricevere la comunicazione in formato cartaceo, si impegna a comunicare con dichiarazione presentata direttamente agli sportelli della Banca, oppure mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni del domicilio di cui al comma precedente.
3. In ogni momento del rapporto, il Cliente ha diritto di modificare la modalità di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, la Banca, in mancanza di speciali accordi, può inviare le comunicazioni, le notifiche e i rendiconti ad uno solo dei cointestatari. Questo invio produce i propri effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.
5. La banca mette a disposizione del Cliente su supporto elettronico la documentazione in oggetto per un periodo temporale di due anni e mezzo.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Art. 11 - Comunicazioni alla Banca

1. Il Cliente invia le proprie comunicazioni (es. recesso) alla Filiale della Banca presso la quale è intrattenuto il rapporto.
2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.
3. Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.

Art. 12 - Durata del contratto e recesso.

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente può recedere in qualunque momento, senza l'applicazione di penali o spese, mediante l'invio di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato. Il recesso è efficace nel momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.
3.La Banca potrà esercitare analoga facoltà, dando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni oppure senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. A titolo esemplificativo costituisce ipotesi di giustificato motivo l'inadempimento del Cliente o il sospetto di frode. In questo caso il recesso ha effetto immediato dal momento in cui il Cliente ne riceve comunicazione.
4. La Banca potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta inviata al Cliente con raccomandata a/r, in caso di mancato pagamento, da parte del Cliente, delle commissioni e delle spese dovute (art. 1456 cod.civ.).
5. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso e non espressamente revocati in tempo utile. La Banca avrà in ogni caso la facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e comunque di adottare ogni iniziativa ritenuta idonea per la tutela dei propri crediti.
6. In caso di cessazione degli effetti di cui al presente Contratto, le somme o i titoli che dovessero residuare verranno messi a disposizione del Cliente entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di efficacia del recesso, fatti salvi i tempi tecnici necessari in relazione all'eventuale necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dai sub depositari e, comunque, solo dopo che saranno stati soddisfatti – anche mediante compensazione – gli eventuali crediti vantati dalla Banca nei confronti del Cliente.

Art. 13 - Modifiche al contratto

1. La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni previste dal Contratto. Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo se il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005 e, indipendentemente, da tale qualifica, se hanno ad oggetto le condizioni che regolano il Servizio di cui alla successiva Sezione I.
2. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate con le modalità di cui al precedente art. 10 ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione, nel rispetto di un termine di preavviso minimo di:
- almeno 2 (due) mesi e delle ulteriori formalità e condizioni previste dall'art. 118 del TUB ("*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*"), se le modifiche hanno a oggetto le presenti condizioni generali o le disposizioni che regolano il rapporto di deposito a custodia e amministrazione;
- almeno 30 (trenta) giorni negli altri casi e specificano che, in assenza di espresso rifiuto da parte del Cliente, la proposta di modifica unilaterale si intenderà accettata.
3. La modifica si intende approvata se il Cliente non comunica alla Banca, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. Prima di tale data, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le modifiche derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvederà ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso della Banca e del Cliente.

Art. 14 - Modalità di reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie

1. Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Europa, 65, 97100, Ragusa, posta elettronica legale@baps.it, posta elettronica certificata ufficiolegale@pec.baps.it, in conformità alla Policy per la gestione dei reclami, una sintesi della quale è disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet www.baps.it.
2. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente, oppure la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all' accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi:
- in relazione al servizio di deposito a custodia ed amministrazione di titoli e strumenti finanziari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni il Cliente può consultare la Guida concernente l'accesso all' Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le Dipendenze e sul sito internet della Banca;
- in relazione ai servizi di investimento, all' Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Per maggiori informazioni il cliente può consultare il sito internet della Banca o il sito internet dell' ACF.
3. Le decisioni dell' ABF e dell' ACF non pregiudicano la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o alla Consob o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
4. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:
- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell' apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF o l'ACF.

Art. 15 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto foro competente è, a scelta della Banca, quello di Ragusa. Tuttavia, se il cliente è stato classificato come Consumatore, il foro competente è quello della residenza del cliente o del suo domicilio eletto.

Art. 16 - Spese di registrazione ed oneri fiscali

1. Qualora, per qualsiasi ragione, il presente Contratto dovesse essere sottoposto a registrazione, saranno ad esclusivo carico del Cliente tutte le spese occorrenti inerenti e conseguenti.
2. La Banca è in ogni caso autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione e all'esecuzione del rapporto.

SEZIONE I
NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E/O AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1 - Il servizio di deposito titoli

1. Le presenti norme regolano il contratto con il quale il Cliente (il "**Depositante**") deposita presso la Banca titoli e strumenti finanziari (di seguito denominati anche semplicemente "**titoli**") e la Banca si obbliga a custodire e/o amministrare, per conto del Depositante tali titoli, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni d'investimento, ecc.), curandone la registrazione contabile, il rinnovo o l'incasso di cedole, l'incasso di interessi e dividendi, verificando i sorteggi per l'attribuzione di premi o il rimborso di capitale, procedendo, su incarico del Depositante, a specifiche operazioni e, in generale, provvedendo alla tutela dei diritti relativi ai titoli depositati.
2. Se il deposito è relativo a strumenti finanziari dematerializzati, esso è attuato in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito denominati indifferentemente "**depositi**").

Art. 2 - Titoli e strumenti finanziari oggetto del deposito

1. Oggetto del deposito possono essere titoli e strumenti finanziari cartacei, nonché strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
2. Nel caso di deposito di titoli e strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve consegnare gli stessi accompagnati da un'apposita distinta, contenente gli estremi necessari per identificarli.
3. Nel caso di strumenti finanziari dematerializzati, al posto della consegna è effettuata la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Depositante presso la Banca depositaria; il trasferimento, ritiro o vincolo di strumenti finanziari dematerializzati sono eseguiti mediante iscrizioni contabili effettuate secondo le modalità e per gli effetti della normativa sopra richiamata e non è possibile procedere al rilascio di certificati in forma cartacea.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole; in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
2. Fermo quanto precede, la Banca istituisce e conserva, separatamente per ogni Depositante, apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di pertinenza del Depositante, suddivise per tipologia di servizio e attività prestata al medesimo, indicando inoltre l'eventuale sub depositario.
3. La Banca provvede, su base regolare e tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere, alla riconciliazione delle proprie evidenze contabili con gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide di pertinenza del Depositante, nonché con le risultanze degli estratti conto emessi dagli eventuali sub depositari.
4. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto sulla base delle istruzioni impartite dal Depositante per iscritto. Le istruzioni del Depositante devono pervenire alla Banca entro la data di negoziazione dei diritti e previo versamento dei fondi necessari. In caso contrario, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del Depositante stesso.
5. Per i titoli non negoziati su mercati regolamentati italiani, il Depositante è tenuto a dare tempestivamente alla Banca le opportune istruzioni, in mancanza delle quali la Banca non può essere tenuta a compiere alcuna operazione.
6. La Banca cura l'incasso degli interessi o dei dividendi relativi ai titoli depositati se non le pervengono istruzioni contrarie dal Depositante entro 5 (cinque) giorni dalla data di negoziazione "*ex cedola*" o "*ex dividendo*" dei titoli stessi.
7. La Banca regola gli importi che si dovessero creare a credito o a debito del Depositante in dipendenza della custodia ed amministrazione, della vendita e/o dell'acquisto dei titoli e/o relativi diritti accessori in deposito o da immettere nello stesso, sul conto di regolamento indicato nelle premesse.

Art. 4 - Ritiro dei titoli oggetto di deposito

1. Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei, il Depositante deve far pervenire avviso alla Banca almeno 15 (quindici) giorni prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, l'avviso deve essere rinnovato.
2. In caso di parziale o totale ritiro dei titoli sub depositati a norma dei successivi articoli 6, 7 e 8, la Banca provvederà alla loro restituzione al Depositante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
3. All'atto del ritiro dei titoli, il Cliente dovrà rilasciare alla Banca una dichiarazione di esonero di responsabilità. Qualora il Cliente intenda trasferire i titoli depositati a terzi, la Banca provvederà all'esecuzione delle relative formalità, previo accordo, caso per caso, sulle commissioni dovute, e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dalla Banca.
4. Il Cliente può altresì disporre il ritiro degli strumenti finanziari sottoposti a regime di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in conformità alle previsioni contenute nel "*Regolamento del Servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali*" di Monte Titoli S.p.A. tempo per tempo vigenti.

Art. 5 - Trasferimento del deposito di titoli cartacei da parte della Banca

1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei ove essa ritiene più opportuno, in rapporto alle sue esigenze, e di trasferirlo dandone informazione al Depositante con apposita comunicazione, oppure nell'ambito della rendicontazione periodica.

Art. 6 - Facoltà di Sub deposito

1. La Banca è autorizzata a sub depositare i titoli presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati; questi ultimi, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. La Banca informerà il Depositante degli estremi identificativi dei sub depositari con apposita comunicazione, oppure nell'ambito della rendicontazione periodica.
2. Il Depositante può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai titoli sub depositati a favore di altri depositanti, oppure chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, gli strumenti finanziari del Depositante depositati presso terzi sono immessi, insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della Banca, in appositi conti aperti presso il sub depositario intestati alla Banca e separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà di quest'ultima con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi (c.d. "*conti omnibus*").
4. Quando le caratteristiche dei titoli lo consentono, e ferma restando la responsabilità del Depositante per la regolarità dei titoli, la Banca può anche procedere al loro raggruppamento, oppure consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Depositante accetta di ricevere, in restituzione, altrettanti titoli della stessa specie e qualità.
5. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub depositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Depositante per la custodia e l'amministrazione dei titoli, a norma del presente Contratto.
6. Con riferimento ai titoli in gestione accentrata, nei casi in cui ciò sia previsto per legge e consentito dai depositari centrali di tali strumenti finanziari, il cliente potrà richiedere che la registrazione dei propri strumenti finanziari presso i predetti depositari centrali avvenga con modalità tali da garantirne la segregazione rispetto agli strumenti finanziari di titolarità della Banca e/o di altri clienti della medesima. In alcuni casi, la segregazione rispetto agli altri

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

strumenti finanziari di titolarità della Banca e/o di altri clienti della medesima potrebbe essere disponibile soltanto ad un costo più elevato a carico del Cliente.

Art. 7 - Sub deposito dei titoli emessi o circolanti all'estero

1. Per i titoli emessi o circolanti all'estero, la Banca può farsi sostituire, nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3, da società estere sub depositarie a tal fine abilitate, depositando i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di tali società estere sub depositarie. La Banca informerà il Depositante degli estremi identificativi dei sub depositari con apposita comunicazione oppure nell'ambito della rendicontazione periodica.
2. La facoltà di sub deposito di cui al comma precedente è in ogni caso subordinata alle seguenti condizioni:
- ove l'ordinamento del Paese estero presso il quale è insediato il soggetto sub depositario disciplini la detenzione e custodia di strumenti finanziari e preveda forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, la Banca è tenuta a sub depositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati;
- il sub deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un Paese il cui ordinamento non preveda forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari è ammesso solo qualora la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Art. 8 - Come la Banca utilizza i titoli detenuti

1. Il Depositante autorizza la Banca a utilizzare nell'interesse proprio o di terzi i titoli detenuti dalla Banca stessa e di pertinenza del Depositante. In particolare, la Banca potrà utilizzare i titoli nell'ambito di operazioni di riporto, prestito titoli, *repurchase agreements* o analoghe, concluse con altri clienti della Banca, società appartenenti al gruppo della Banca o soggetti terzi.
2. Nell'ambito di tali operazioni, l'esposizione della Banca al rischio di credito della controparte sarà neutralizzata o opportunamente limitata, secondo i casi, mediante il trasferimento a favore della Banca, a cura della controparte, di strumenti finanziari o contante e la stipulazione di accordi o la previsione di clausole di *close-out netting*, anche nel quadro della contrattualistica standard comunemente in uso sui mercati internazionali. Tali clausole prevedono, in caso di inadempimento della controparte, la compensazione dell'obbligo della Banca di restituzione degli strumenti finanziari o del contante ad essa trasferiti, con l'obbligo della controparte di restituzione degli strumenti finanziari ad essa trasferiti dalla Banca, e la conseguente determinazione di un saldo netto dovuto da una parte all'altra; oppure la concessione, a favore della Banca, di garanzie reali o personali.

Art. 9 - Rischi connessi ai titoli in deposito

1. La Banca informa il Depositante che detenga nel conto posizioni su strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10%, e successivi multipli. La comunicazione è effettuata entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

Art. 10 - Inadempimento del Depositante (Vendita dei titoli)

1. Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle proprie obbligazioni, la Banca lo diffida, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pagare entro il termine di quindici giorni dalla spedizione della lettera.
2. Se il Depositante non provvede entro il termine indicato, la Banca può avvalersi dei diritti di privilegio ad essa spettanti vendendo direttamente, o a mezzo di altro intermediario abilitato, un quantitativo di titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa (artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ.).
3. Prima di procedere alla vendita dei titoli, la Banca avverte il Depositante con lettera raccomandata, accordandogli un ulteriore termine di dieci giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e mette il residuo a disposizione del Depositante.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito i rimanenti alle stesse condizioni originariamente concordate col Depositante.

Art. 11 - Invio delle informazioni periodiche

1. La Banca provvede, con cadenza trimestrale, ad inviare al Depositante un rendiconto che riepiloga le caratteristiche del deposito, le movimentazioni ed ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Qualora le condizioni economiche applicate al rapporto siano variate rispetto alla comunicazione precedente, la Banca provvede ad inviare altresì al Cliente il Documento di Sintesi. Il Cliente ha diritto di contestare il rendiconto nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso, mediante l'invio di un reclamo scritto alla Banca. Se il Depositante non invia reclamo scritto alla Banca entro tale termine, le comunicazioni si intendono approvate.
2. In ogni caso, il Depositante può ottenere gratuitamente, in qualsiasi momento, copia del Documento di Sintesi con le condizioni in vigore chiedendone l'invio o la consegna di copia cartacea alla Banca, attraverso le modalità stabilite con l'articolo 10 delle condizioni generali del presente contratto.
3. La Banca non procede all'invio del rendiconto di cui al precedente comma 1 quando il valore nominale dei titoli in deposito non supera l'importo di 10.000 euro e:
- non si registrano movimenti da oltre un anno; oppure
- anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata in essere col Depositante (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).

SEZIONE II
NORME CHE DISCIPLINANO I SERVIZI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, DI COLLOCAMENTO NONCHÉ IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Art. 1 - Servizi

1. Le premesse formano parte integrante delle presenti Norme.
2. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di esecuzione degli ordini (mediante negoziazione per conto proprio ovvero mediante esecuzione per conto dei clienti), di ricezione e trasmissione di ordini (ivi compresa la mediazione) e di collocamento, nonché la distribuzione di servizi di investimento prestati da terzi, di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e prodotti di investimento assicurativi, ai sensi del TUF e successive modifiche ed integrazioni nonché dei relativi regolamenti di attuazione. La Banca inoltre svolge attività di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti ai sensi della Deliberazione Covip del 25 maggio 2016 – Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. Nello svolgimento delle attività inerenti ai predetti servizi la Banca è autorizzata ad agire per conto del cliente anche in nome proprio.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 8, i servizi e le attività forniti ai sensi del presente contratto potranno riguardare qualsiasi strumento finanziario, prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e prodotti di investimento assicurativi ai sensi del TUF e delle disposizioni attuative.
4. Nello svolgimento dei servizi di esecuzione degli ordini (mediante la negoziazione per conto proprio ovvero mediante l'esecuzione per conto dei clienti) e di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca rispettivamente esegue gli ordini dei clienti (ponendosi in contropartita diretta, nel caso di negoziazione per conto proprio) ovvero trasmette gli ordini ricevuti ad altri intermediari - autorizzati al servizio di negoziazione per conto proprio, di esecuzione per conto dei clienti o di collocamento - in conformità alla propria "*Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*", una sintesi della quale è stata consegnata al cliente in tempo utile prima della stipula del presente contratto. Gli ordini potranno riguardare operazioni di acquisto - anche in fase di collocamento e sottoscrizione - o vendita di strumenti finanziari nonché qualsiasi operazione connessa. L'esecuzione di ordini potrà, in particolare, avere ad oggetto anche la vendita di strumenti finanziari emessi dalla Banca in sede di emissione.
5. Con il servizio di collocamento e con le attività di distribuzione di servizi di investimento, di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi, la Banca può offrire al cliente strumenti o prodotti finanziari emessi da emittenti con i quali siano in essere accordi di collocamento/distribuzione. L'attività di raccolta di adesioni a fondi pensione aperti consiste nell'offerta alla clientela di prodotti previdenziali finalizzati all'erogazione di trattamenti pensionistici aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti dal sistema previdenziale obbligatorio.
6. In connessione con il servizio di collocamento di quote di OICR nonché con le attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e di prodotti di investimento assicurativi la Banca presta, a titolo gratuito, il servizio di consulenza in materia di investimenti del tipo non indipendente. Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca, riguardo a singole operazioni aventi ad oggetto determinati strumenti e prodotti finanziari. Le raccomandazioni e i consigli di investimento si riferiscono ad operazioni di investimento adeguate rispetto al profilo di investitore ricostruito sulla base delle informazioni fornite dal cliente medesimo relative a: a) obiettivi di investimento; b) situazione finanziaria; c) esperienza e conoscenza nel settore di investimento rilevante per il tipo di prodotto finanziario o di servizio.
7. L'oggetto della raccomandazione personalizzata può riguardare il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:
- comprare, sottoscrivere, detenere, vendere e/o rimborsare un determinato prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare o sottoscrivere.
8. In conformità con quanto previsto dalle procedure interne adottate dalla Banca, le raccomandazioni e i consigli di investimento forniti dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto i seguenti strumenti e prodotti finanziari: (i) strumenti finanziari emessi dalla Banca, (ii) strumenti e prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativo emessi da terzi, i quali abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione. La Banca si riserva in ogni caso di modificare nel tempo il numero e le caratteristiche degli strumenti e dei prodotti che possono costituire oggetto del servizio di consulenza. Di tali modifiche il Cliente viene informato nell'ambito della rendicontazione periodica.
Le raccomandazioni sono consegnate al cliente, prima che la transazione sia effettuata, con l'indicazione della durata della loro validità e la descrizione del consiglio fornito nonché l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde al profilo e agli obiettivi del Cliente.
9. Il Cliente prende atto che:
a) le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del servizio di consulenza hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno; ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione per il tramite della Banca; le conseguenti scelte operative sono effettuate dal Cliente nella sua piena ed esclusiva autonomia decisionale ed a suo rischio;
b) il servizio di consulenza è svolto dalla Banca senza assumere alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente medesimo;
c) il servizio di consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. L'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano;
d) le indicazioni, i dati e/o le informazioni relativi sia ai mercati, sia ai prodotti e agli strumenti finanziari forniti dalla Banca nell'espletamento del servizio di consulenza non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;
e) le raccomandazioni, i dati e/o le informazioni fornite dalla Banca sono formulati sulla base delle indicazioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono resi e che, considerata la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo e comunque decorso il tempo tecnico per la loro esecuzione o il periodo di validità espressamente indicato nelle medesime.
10. Ferma restando la valutazione di adeguatezza periodica di cui al successivo articolo 12, comma 5, la Banca non assume alcun obbligo di prestazione nel continuo del Servizio di Consulenza.
11. La Banca commercializza presso la propria sede il servizio di gestione di portafogli prestato da Eurizon Capital SGR S.p.A. Nell'ambito dell'attività di distribuzione del servizio di gestione di portafogli, l'identificazione del cliente, la relativa classificazione e la valutazione di adeguatezza vengono svolte sulla base delle informazioni raccolte dalla Banca e in conformità alle politiche adottate in materia dalla SGR. La Banca provvede a fornire al cliente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale e di ogni altra documentazione messa a disposizione dalla SGR, nonché a prestare al cliente assistenza sia in fase di sottoscrizione del servizio prestato dalla SGR sia nel continuo per l'intera durata del rapporto. Il Cliente prende atto che, ai fini della valutazione di adeguatezza del servizio di gestione di portafogli, la SGR fa affidamento sulle informazioni raccolte dalla Banca al momento della sottoscrizione del contratto di gestione. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del contratto di gestione, il Cliente modifichi la composizione del suo portafoglio e, in conseguenza di ciò, la gestione in essere non risultasse più adeguata per il Cliente, la Banca provvederà a informare la SGR e il Cliente di tale circostanza, invitando quest'ultimo ad aggiornare la profilatura ovvero a scegliere una differente linea di gestione, che risulti adeguata alla relativa profilatura. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria profilatura ovvero a scegliere una diversa linea di gestione entro il termine indicatogli dalla SGR, eventualmente anche tramite la Banca, oppure a modificare la composizione del suo portafoglio, il

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Cliente prende atto che la SGR potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o al contratto di gestione.

Art. 2 - Conferimento degli ordini.

1. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto e/o, eventualmente, negli altri modi consentiti dalla legge e/o dal grado di sviluppo tecnologico dei sistemi informatici, sempreché compatibili con le disposizioni vigenti in materia. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
2. E' facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal cliente, qualora ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al cliente stesso. Costituisce giustificato motivo la mancanza delle informazioni sul prodotto oggetto dell'ordine prescritte dalla normativa tempo per tempo applicabile.
3. Il Cliente dà atto che la Banca effettua registrazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche con lo stesso intercorrenti, che danno luogo o possono dar luogo a operazioni relative ai servizi di negoziazione per conto proprio, ai servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini e al servizio di collocamento. Tali registrazioni restano a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta per un periodo di cinque anni.

Art. 3 – Profilatura del cliente e valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

1. La Banca non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguati per il Cliente. A tale proposito, il Cliente prende atto che qualora la Banca valuti come "non adeguata" un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca o strumenti e prodotti finanziari emessi da terzi che abbiano conferito alla Banca apposito incarico di collocamento/distribuzione, la stessa si asterrà dal procedere con la relativa esecuzione.
2. In caso di operazioni di acquisto di azioni emesse dalla Banca disposte dal Cliente di propria iniziativa, la Banca potrà procedere all'esecuzione dell'operazione in regime di appropriatezza esclusivamente con riferimento ad ordini di acquisto che non superino la soglia di 250 azioni (nel conteggio delle 250 azioni si terrà conto anche delle azioni di cui il cliente risulti già titolare).
3. Al fine di porre il Cliente in condizione di mantenere la coerenza degli investimenti rispetto al suo profilo e in un'ottica di maggior tutela del Cliente, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza anche in relazione alle operazioni che non rientrano nel perimetro della prestazione del servizio di consulenza da parte della Banca.
4. Il Cliente prende atto che qualora la Banca valuti come "non adeguata" un'operazione che non rientra nel perimetro della prestazione del servizio di consulenza, la Banca indicherà al Cliente la non adeguatezza dell'operazione. Qualora il Cliente intenda ugualmente dare corso all'esecuzione dell'operazione valutata dalla Banca come "non adeguata", lo stesso dovrà confermare espressamente per iscritto il proprio intendimento di dare comunque corso all'operazione. In tale eventualità, con lo scopo di agire nel miglior interesse del cliente, la Banca provvede comunque alla valutazione di appropriatezza, verificando che il Cliente abbia la conoscenza e l'esperienza necessari per comprendere i rischi che gli investimenti comportano. Nel caso in cui risulti che l'operazione richiesta non sia appropriata per il Cliente, la Banca informa il Cliente di tale circostanza. Tale informativa non pregiudica l'esecuzione dell'ordine, salva la revoca di quest'ultimo da parte del Cliente.
5. Analoghi controlli di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni richieste dal Cliente di propria iniziativa sono posti in essere in caso di operatività per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, con eccezione delle ipotesi in cui il servizio o l'ordine riguardi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, strumenti del mercato monetario ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato, obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato (escluse quelle che incorporano uno strumento derivato), ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, OICR armonizzati, ad esclusione degli OICVM strutturati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 583/2010 e altri strumenti finanziari non complessi, determinati ai sensi della normativa vigente, rispetto ai quali non sussistano situazioni di conflitto di interesse. Il Cliente si dichiara informato che, in tali casi, non beneficerà della protezione offerta dalle disposizioni vigenti in tema di verifica dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dei servizi e delle operazioni.
6. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza e appropriatezza sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo. A tutela del proprio interesse, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca informazioni aggiornate, accurate e complete rispondendo alle domande contenute nell'apposito questionario di profilatura predisposto dalla Banca.
7. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente per le valutazioni che è tenuta a svolgere, ivi compresa quella di appropriatezza. In particolare, il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle informazioni che possa risultare rilevante e/o utile ai fini della prestazione dei servizi d'investimento. La Banca non è pertanto responsabile per i servizi d'investimento non esecutivi (quale quello di consulenza) ed i servizi esecutivi (quei servizi diversi dalla consulenza in materia d'investimenti e dalla gestione di portafoglio) prestati sulla base di Informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate.
8. Il Cliente è tenuto ad aggiornare e/o modificare, tempo per tempo, le informazioni contenute nel questionario di profilatura mediante la compilazione di un nuovo questionario fornendo alla Banca tutti i dati a tal fine necessari. La Banca in ogni caso ritiene valide le informazioni fornite dal Cliente per un periodo non superiore a 2 anni. Qualora il Cliente non abbia provveduto ad aggiornare/modificare le menzionate informazioni entro 6 mesi dalla scadenza del menzionato termine di validità, la Banca non darà corso alle operazioni richieste dal Cliente per il tramite di canali diversi rispetto al canale telematico. In caso di operatività *online* la Banca fornirà al Cliente apposita avvertenza circa il decorso del termine di validità delle informazioni invitando il Cliente ad aggiornare le stesse.
9. L'aggiornamento delle informazioni di cui al comma precedente, sia in ipotesi di scadenza delle stesse, sia *medio tempore*, potrà essere effettuato attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza, ove il Cliente vi acconsenta.
10. Nel caso di rapporti cointestati, ovvero in ipotesi di rappresentanza conferita ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali di cui al presente Contratto, resta convenuto che la Banca procederà a valutare le singole operazioni prendendo a riferimento: (i) per quanto concerne le conoscenze ed esperienze, il profilo del cointestatario che richiede l'operazione ovvero, in caso di rappresentanza, il profilo del rappresentante; (ii) per quanto concerne, invece, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento, il profilo più cautelativo tra quelli assegnati ai diversi cointestatari, ovvero, nel caso di rappresentanza, il profilo del rappresentato.
11. Nell'ambito della valutazione di adeguatezza, la Banca prende in considerazione le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente ai sensi del Reg. delegato (UE) 2021/1253. Nel caso non soddisfi le preferenze di sostenibilità manifestate dal cliente, la proposta di investimento può comunque essere accettata, in considerazione della possibilità per il cliente di adattare dette preferenze".

Art. 4 - Esecuzione di ordini.

1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del cliente, ovvero nel trasmettere gli stessi, per l'esecuzione, a terzi intermediari autorizzati, la Banca osserva la propria "*Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*" al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente (best execution), avendo riguardo ai prezzi, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine nonché ad altre considerazioni rilevanti.
2. Nel caso in cui gli ordini siano eseguiti dalla Banca in conto proprio, e cioè in contropartita diretta con il cliente, la Banca comunica al cliente stesso, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del cliente.

3. Qualora l'ordine di negoziazione sia eseguito dalla Banca per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e spese di cui all'apposito riquadro, il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

Art. 5 - Garanzie relative alle operazioni richieste.

1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal cliente è subordinata alla costituzione da parte del cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca e/o alla presenza delle pertinenti somme sul conto di regolamento, derivanti, a vario titolo, anche da versamenti di titoli di credito e/o contanti, rimborsi e/o scadenze titoli, ricavato di vendite di titoli, comunque non inferiori al valore dell'operazione stessa, tenuto conto delle commissioni, spese ed altri oneri e/o ai limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Conflitti di interesse e incentivi.

1. La Banca può consigliare ovvero effettuare con o per conto della propria clientela operazioni in cui abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. La Banca ha tuttavia adottato, in conformità alla normativa di legge e regolamentare vigente, una politica di gestione dei conflitti di interesse, una sintesi della quale è stata consegnata al cliente in tempo utile prima della stipula del contratto, nell'ambito dell'Opuscolo Informativo. Scopo della politica è quello di gestire i conflitti in modo da evitare che gli stessi possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. Su richiesta del Cliente, la Banca si impegna a fornire al medesimo informazioni di maggior dettaglio sulla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

2. La Banca si impegna a comunicare chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, gli incentivi eventuali percepiti o pagati nonché la relativa natura. La Banca potrà percepire o pagare compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari (c.d. incentivi) da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi qualora i pagamenti o i benefici:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente;
- e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

3. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare l'importo dell'incentivo prima della prestazione del servizio ed abbia comunicato al cliente solo il metodo di calcolo, la stessa provvederà a rendere noto successivamente al cliente l'esatto ammontare dell'incentivo percepito o pagato.

4. In ogni caso, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 6, la Banca comunica, una volta l'anno, al Cliente, l'importo effettivo degli incentivi pagati o percepiti. Il Cliente può comunque richiedere alla Banca di ricevere informazioni sugli incentivi in forma analitica.

Art. 7 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati.

1. Il cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 8 - Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati.

1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 9 - Vendite allo scoperto.

1. Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata il cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione sarà eseguita in conformità alle vigenti disposizioni.

Art. 10 - Derivati e operazioni che possono determinare passività effettive o potenziali.

1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati e warrant, il cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

2. Prima di procedere ad operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente comma, verrà stipulato apposito accordo che costituisce addendum al presente contratto.

3. Le comunicazioni relative alle perdite, superiori alla soglia del 10% e successive multipli del 10%, relative a posizioni aperte scoperte su operazioni - effettuate nell'ambito dei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini - che possono determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto, sono disciplinate nel contratto di deposito a custodia e amministrazione al quale si fa rinvio.

Art. 11 - Deposito degli strumenti finanziari.

1. Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto saranno immessi o registrati in un deposito a custodia e/o amministrazione presso la Banca o altro intermediario indicato dal cliente anche nel corso del rapporto disciplinato dalle Norme di cui alla Sezione I del presente contratto o da altro apposito contratto sottoscritto dal cliente. Tali strumenti possono essere da quest'ultimo trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità; detta operazione verrà eseguita dalla Banca ai sensi delle norme relative al Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari.

Art. 12 - Documentazione delle operazioni e rendicontazione periodica.

1. La Banca invia al cliente, per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione, ovvero, nel caso in cui la Banca riceva la conferma da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa vigente.

2. Nel caso di ordini per un cliente relativi a quote o azioni di OICR, che vengono eseguiti periodicamente, la Banca (o, in sua vece, la Sgr/Sicav emittente la quota/azione) invia al cliente un avviso di conferma analogo a quello di cui al comma 1 ovvero un rendiconto a periodicità almeno semestrale.

3. Con specifico riferimento al servizio di consulenza, a fronte di ciascuna operazione raccomandata, la Banca fornisce al Cliente un'apposita comunicazione recante evidenza delle caratteristiche essenziali dell'operazione consigliata e dell'esito della valutazione di adeguatezza svolta.

4. La Banca invia al Cliente, con cadenza trimestrale e su supporto durevole, il rendiconto sugli strumenti finanziari e sui fondi del cliente medesimo. La Banca è tenuta a fornire alla clientela tali rendiconti con una frequenza maggiore e a costi di mercato, qualora sia richiesto espressamente dal cliente.

5. La Banca fornisce, inoltre, al Cliente con frequenza annuale:

- informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari detenuti dal cliente e ai servizi di investimento e accessori prestati dalla Banca nel periodo, al fine di permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica dei costi e oneri, pagando il corrispettivo del servizio come da prospetto condizioni;
- informazioni sull'importo effettivo degli incentivi eventualmente ricevuti o pagati dalla Banca in relazione ai servizi di investimento prestati al cliente. Il cliente può richiedere la rappresentazione analitica degli incentivi;
- una dichiarazione aggiornata contenente i motivi secondo cui gli investimenti effettuati corrispondono alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

6. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 30 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 10 delle Condizioni Generali, il/i sottoscritto/i dichiara/no di eleggere domicilio in:
_____

Luogo e data:

_____
(firma del cliente)

Dichiaro/iamo di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente, ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Cod. Civ., le clausole di cui ai seguenti articoli:
CONDIZIONI GENERALI
Art. 4, commi 2, 4, 5, 6 e 7 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza), Art. 5, comma 4 (revoca, modifica e rinuncia in caso di cointestazione), Art. 6, commi 1, 2, 3 e 4 (cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto), Art. 8 (diritto di garanzia e compensazione), Art. 12 (durata del contratto e recesso), Art. 13 (modifiche al contratto).
SEZIONE I
Art. 6 (facoltà di subdeposito), Art. 7 (subdeposito dei titoli emessi o circolanti all'estero), Art. 8 (utilizzo dei titoli detenuti), art. 10 (inadempimento del depositante e vendita dei titoli).
SEZIONE II
Art. 1, comma 9 (obblighi della Banca nella prestazione del servizio di consulenza), Art. 3, commi 7 e 8 (informazioni rese dal cliente), Art. 12, comma 3 (approvazione tacita della documentazione relativa alle operazioni eseguite).

Luogo e data:

_____
(firma del cliente)

Luogo e data:

Verifica autenticità della firma e identificazione del Cliente effettuate da matr.: **1428**

Ai sensi di quanto previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza bancaria e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d ' Italia, il Depositante dichiara di aver ricevuto una copia completa e sottoscritta del presente Contratto.

_____
(firma del cliente)